

**N. R.G. 703/23**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ**

Sezione Lavoro

Verbale dell'udienza del 26 giugno 2026

tenuta mediante collegamento da remoto in videoconferenza

Teams

(ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.)

**DOMENICONI AUTOTRASPORTI S.R.L.**

**RICORRENTE**

**contro**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**RESISTENTE**

**e**

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO  
GLI INFORTUNI SUL LAVORO**

**RESISTENTE**

Davanti alla G.O.P. dott.ssa Sonia Serafini sono presenti:  
per la parte ricorrente, l'Avv. Vittorio Saguatti, per INPS, l'Avv.  
Renato Vestini, per INAIL, l'Avv. Francesco Matranga.

E' altresì presente, ai fini della pratica forense, il Dott.  
Valentino Guccione.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei  
procuratori delle parti, i quali dichiarano che non sono in atto  
collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono  
presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in  
collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Dopo breve discussione orale, le parti si riportano ai propri atti difensivi e insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Non sono presenti i procuratori delle parti.

La G.O.P.

Dott.ssa Sonia Serafini



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa Sonia Serafini, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. **703/23**  
promossa da:

**DOMENICONI AUTOTRASPORTI S.R.L.** (C.F./P.I. 01730240403), con sede legale in Cesena (FC), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sandra Domeniconi, elettivamente domiciliata in Modena (MO), piazzale Francesco Torti n. 4, presso lo studio dell'avv. Vittorio Saguatti (C.F. SGTVTR87P01F257P), che la rappresenta e difende

**RICORRENTE**

**contro**

**INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587 - P. Iva 02121151001), in persona del Presidente legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini (VSTRNT 66E13 F839C) e Anna Paola Ciarelli (c.f.: CRL NPL 71H61

E435T), con domicilio eletto in Forlì, Via Libertà, 48, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'istituto medesimo.

**RESISTENTE**

e

**INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO** (c.f. 01165400589), con sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Regionale per l'Emilia Romagna Dott.ssa Fabiola Ficola, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Matranga (c.f. MTRFNC67R30H294G), con domicilio eletto in Forlì presso l'Avvocatura INAIL, P.le Martiri d'Ungheria n. 1

**RESISTENTE**

In punto a: accertamento negativo obblighi contributivi da verbale ispettivo.

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate; letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

### **o s s e r v a**

#### **1.**

Domeniconi Autotrasporti s.r.l. – che operava dal 1985 nel settore dell'autotrasporto di merci fresche e congelate, in Italia e all'estero prevalentemente per la grande distribuzione - ricorreva avverso i verbali di accertamento n. FC00000/2022-432-01 del 25/08/2022 per obbligazione contributiva redatti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro sede di Forlì-Cesena con i quali le venivano contestata la fruizione di somministrazione

transnazionale non regolare (illecito di cui all'art. 3 D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136).

ITL, precisamente, contestava alla ricorrente l'utilizzo di somministrazione transnazionale non regolare, ritenendo che alcuni lavoratori assunti da agenzie interinali di diritto rumeno dovessero in realtà considerarsi alle dipendenze della Domeniconi Autotrasporti s.r.l.

Ai verbali opposti, specificava la ricorrente, facevano seguito l'avviso di addebito INPS del 15/11/2023, per complessivi euro 18.508,00, nonché la variazione del rapporto assicurativo INAIL del 12/12/2023, con richiesta di ulteriori somme a titolo di premi.

L'azione in oggetto era funzionale all'ottenimento della declaratoria di insussistenza delle pretese contributive, anche per evitare le conseguenze che sarebbero potute derivare dall'iscrizione a ruolo, compreso il possibile diniego del DURC.

Specificava l'impresa che negli anni oggetto di contestazione – 2018-2021 – il settore aveva conosciuto una certa difficoltà nel reperimento di autisti qualificati sul mercato italiano, cosicché si era rivolta ad agenzie interinali comunitarie, regolarmente autorizzate nel loro Paese di stabilimento, stipulando regolari contratti di somministrazione e corrispondendo i relativi compensi.

Rilevava che la gestione del rapporto di lavoro era rimasta in capo alle agenzie rumene (che avevano provveduto all'assunzione dei lavoratori, al pagamento delle retribuzioni, al versamento dei contributi, alla gestione di ferie, permessi e malattia), mentre la ricorrente si era limitata al coordinamento operativo delle tratte e alla gestione tecnica dei mezzi.

Rimarcava che nel giudizio di accertamento negativo l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito contributivo incombeva sugli Enti convenuti, quali attori in senso sostanziale, secondo principi ormai consolidati.

Al contrario, i verbali ispettivi non avevano offerto una ricostruzione probatoria puntuale, dal momento che le affermazioni ivi contenute si risolvevano in valutazioni e congetture, senza alcuna indicazione analitica delle fonti di prova e senza una verifica concreta delle singole posizioni lavorative.

A tal proposito, specificava che il verbale ispettivo fa sì piena prova dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma non delle qualificazioni giuridiche o delle deduzioni valutative che ne costituiscono il contenuto motivazionale.

La contestazione – spiegava – assumeva che la somministrazione transnazionale posta in essere sarebbe stata irregolare e che i lavoratori avrebbero dovuto essere considerati, in realtà, dipendenti della società ricorrente.

La difesa della ricorrente precisava di aver documentalmente provato che le agenzie rumene erano soggetti autorizzati, che i lavoratori erano regolarmente assunti dalle stesse e che la gestione del rapporto faceva capo ad esse.

Di contro, nessuna prova era stata fornita circa il fatto che tali società fossero fittizie o costituite al solo scopo di “eludere” la normativa italiana, così come non era stato dimostrato che i lavoratori fossero stabilmente residenti o occupati in Italia prima del distacco.

Eccepiva, che la deposizione resa dalla teste Pepe Carmen Lisa dovesse essere valutata tenuto conto che si trattava di una degli ispettori ITL verbalizzanti; il contenuto e le valutazioni del

verbale opposto erano le sue e, pertanto, la sua posizione non poteva essere considerata neutrale.

Oltre a rimarcare che l'unica testimonianza assunta dagli accertatori comprovava le tesi attoree e che altri lavoratori non erano stati sentiti, depositava agli atti copia delle carte di identità dei lavoratori trasmessi dall'agenzia che dimostravano che tutti i lavoratori risultavano residenti in Romania.

Secondo la ricorrente, dunque, l'ipotesi prospettata dall'ITL restava priva di riscontri oggettivi e trovava anzi puntuale smentita nell'unica dichiarazione raccolta dagli stessi ispettori verbalizzanti.

Dunque, dalle emergenze, si rilevava l'assenza di prova di un disegno simulatorio o di un'interposizione illecita e, escludendo la configurabilità di una somministrazione irregolare, veniva meno il presupposto per imputare i lavoratori alla ricorrente e per pretendere contributi INPS e premi INAIL.

Eccepiva, inoltre, che fosse illogico considerare per tutti e gli 8 lavoratori una base di calcolo dell'imponibile senza tener conto delle somme (e contributi) dagli stessi già percepiti dall'agenzia rumena, effettivo datore di lavoro.

Peraltro – continuava - l'art. 38, comma 3, D.Lgs 81/2015 afferma che nella ipotesi di somministrazione *irregolare* "... *tutti i pagamenti effettuati da somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzata la prestazione del debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata*".

Così concludeva: *"in via preliminare, ritenere i verbali di accertamento per obbligazione contributiva redatti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro sede di Ravenna-Forlì-*

*Cesena n. FC00000/2022-432-01 del 25/08/22 (protocolli nn. 28203 e 28205 del 29/08/22), ed i connessi e/o conseguenti addebito INPS della contribuzione omessa e accertata notificato in data 15/11/23 e variazione del rapporto assicurativo INAIL 12/12/23, nulli per genericità, contraddittorietà, ed indeterminatezza degli accertamenti ivi contenuti, nonché per mancanza di qualsiasi corrispondenza tra le violazioni contestate e l'indicazione delle fonti di prova, o comunque ritenere il citato verbale annullabile, inefficace, in tutto o in parte, o come meglio; in via principale, per tutti i motivi esposti nel presente atto e per ogni altro diverso titolo, dichiarare infondate e non dovute, in tutto o in parte, le pretese creditorie dell'INPS e dell'INAIL nei confronti di Domeniconi Autotrasporti s.r.l., sia sull'an che sul quantum con riguardo ai titoli avanzati nel presente giudizio ed in particolare ai verbali di accertamento per obbligazione contributiva redatti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro sede di Ravenna-Forlì-Cesena n. FC00000/2022-432-01 del 25/08/22 (protocolli nn. 28203 e 28205 del 29/08/22), ed i connessi e/o conseguenti addebito INPS della contribuzione omessa e accertata notificato in data 15/11/23 e variazione del rapporto assicurativo INAIL 12/12/23; in ogni caso detrarre, dall'eventuale quantum che dovesse risultare dovuto, ciò che la società ricorrente vanta a credito dell'Inps e dell'Inail. Con vittoria di spese, compensi di avvocato, oltre a spese generali ed accessori come per legge."*

## **2.**

Si costituiva INPS, che riconduceva il sostegno delle proprie ragioni al verbale ispettivo.

Riferiva che nel corso dell'ispezione erano emersi rapporti con agenzie rumene di somministrazione che avevano inviato lavoratori in Italia come "distaccati".

Tramite il sistema IMI, le acquisizioni documentali e le dichiarazioni, era stato verificato che i lavoratori erano formalmente assunti in Romania e distaccati in Italia; tuttavia, risultavano occupati dalle agenzie solo per il tempo del distacco e spesso mancava documentazione lavoristica e previdenziale.

I lavoratori venivano selezionati direttamente in Italia dalla società utilizzatrice, che effettuava colloqui e li istruiva; erano formalmente assunti da agenzie rumene, solo per essere immediatamente distaccati.

In molti casi, poi, non avevano rapporti reali con le agenzie; non ricevevano contratti o buste paga; erano già residenti o lavoravano in Italia e alcuni erano poi stati assunti direttamente dalla società italiana.

Veniva dunque esclusa la genuinità del distacco ex d.lgs. 136/2016 per assenza dei requisiti, ossia, mancata iscrizione previdenziale preventiva nello Stato di origine, assenza di reale legame organico con l'impresa distaccante; attività non effettiva delle società estere.

Le operazioni erano pertanto qualificate come somministrazione illecita di manodopera mascherata da distacco transnazionale e, conseguentemente, i lavoratori erano stati considerati dipendenti diretti della società italiana sin dall'inizio, con applicazione della normativa italiana, retribuzioni secondo CCNL autotrasporto (livello 3S), obblighi previdenziali INPS; piena tutela lavoristica e con necessità di disconoscimento dei certificati A1 e trasferimento della contribuzione in Italia.

Riconosciuta la responsabilità della società italiana (utilizzatore) e delle agenzie rumene (distaccanti), era stata applicata la sanzione amministrativa di € 50,00 per lavoratore per ogni giornata di lavoro.

Eccepciva INPS, altresì, la violazione del principio di parità di trattamento (compensi inferiori ai minimi del CCNL, assenza di prova di retribuzioni e contributi, mancata applicazione delle condizioni di lavoro italiane).

L'operazione, pertanto, era qualificata come fittizia e nulla: i rapporti di lavoro erano stati ricondotti alla società italiana, con conseguente recupero contributivo e contestazione delle sanzioni.

Rimarcava, poi, il valore probatorio dei verbali ispettivi, secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.

Precisamente, quanto accertato dagli ispettori, sia "de visu" sia dalla documentazione esaminata, non può essere messo in discussione, atteso che il verbale di accertamento ha valore probante fino a querela di falso: fa piena prova di ciò che il verbalizzante attesta essere avvenuto alla sua presenza o che abbia direttamente constatato.

Così concludeva: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: - nel merito, in ogni caso, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato e, per l'effetto accertare come dovuti dalla Società ricorrente gli importi indicati, a titolo di contributi e relativi accessori, nel verbale unico di accertamento e notificazione n. FC00000/2022-432-01 del 25/08/2022 notificato con RAR il 2/09/2022 e nella successiva diffida inviata da INPS, per le irregolarità e per le*

*causali, di cui in narrativa, ovvero quelle somme maggiori o minori che dovessero essere ritenute di giustizia all'esito del presente giudizio. Con richiesta di emissione di provvedimento esecutivo ex art. 24, comma 3, D.LGS 46/1999 e vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.*

### **3.**

Si costituiva INAIL per contestare la domanda della società ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Esponeva che a seguito di accertamento ispettivo era stata contestata alla società la non autenticità del distacco transnazionale di 8 lavoratori rumeni (autisti), formalmente inviati da agenzie interinali tra il 2018 e il 2021, i quali erano stati ritenuti dipendenti diretti della società italiana.

Pertanto, INAIL aveva emesso un certificato di variazione con richiesta di pagamento di circa € 3.400 tra premi, sanzioni e interessi.

Specificava che il distacco transnazionale ex d.lgs. 136/2016, richiedeva specifici requisiti di genuinità (attività abituale nello Stato d'origine, temporaneità, legame con il datore estero, ecc.) e che, in mancanza, il lavoratore deve considerato alle dipendenze dell'utilizzatore italiano.

Rimarcava che, dalle verifiche emergeva che i lavoratori erano già presenti in Italia e selezionati direttamente dalla società; i colloqui, la raccolta documenti e la gestione del rapporto erano svolti dall'utilizzatore, l'assunzione in Romania era solo formale e strumentale al distacco immediato, i lavoratori spesso non avevano rapporti reali con le agenzie (assenza di contratti, buste paga, documentazione contributiva), molti avevano già lavorato o risiedevano stabilmente in Italia.

Ciò comportava che il distacco fosse ritenuto fittizio, non autentico; l'operazione integrava una somministrazione irregolare di manodopera e i rapporti di lavoro venivano ricondotti alla società italiana, con applicazione del CCNL autotrasporto e della normativa italiana.

INAIL confermava la correttezza dell'accertamento ispettivo, ribadiva la debenza dei premi assicurativi richiesti e chiedeva il rigetto della domanda della società ricorrente.

Così concludeva: *"Rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri accessori di legge."*

#### **4.**

All'udienza del 02 aprile 2025 veniva sentita la teste ammessa su istanza di INPS.

Il giudice fissava l'udienza di discussione, concedendo alle parti termine per note.

#### **6.**

Le note venivano depositate dal ricorrente e da INAIL ed entrambi concludevano come in atti.

#### **7.**

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che vanno a dispiegarsi.

Il d.lgs. n. 136/2016, attuativo della Direttiva 2014/67/UE, disciplina le condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati nel territorio nazionale nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale; la norma definisce lavoratore distaccato, il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia.

Ai fini dell'autenticità del distacco transnazionale è necessario che ricorra una serie di presupposti, quali, ad esempio, l'abituale occupazione nello Stato d'origine, con effettiva iscrizione previdenziale preventiva, la temporaneità del distacco; il mantenimento di un legame organico e genuino con l'impresa distaccante estera; l'effettività dell'attività dell'impresa distaccante nel Paese d'origine.

La carenza dei requisiti comporta che il distacco sia qualificato come fittizio, con conseguente applicazione della normativa italiana e imputazione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore nazionale.

Circa il valore probatorio dei verbali ispettivi, va detto che il documento redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

La piena fede non si estende, invece, alle valutazioni giuridiche, alle deduzioni logiche e alle qualificazioni dei rapporti giuridici in esso contenute, le quali restano soggette all'ordinario regime probatorio e al libero apprezzamento del giudice.

Nel caso di specie, i verbali dell'Ispettorato del Lavoro, pur avendo efficacia probatoria privilegiata quanto ai fatti materialmente percepiti dagli ispettori, non sono di per sé sufficienti a dimostrare la fittizietà del distacco, trattandosi di una qualificazione giuridica che richiede autonoma dimostrazione e, pertanto, spetta pertanto agli Enti convenuti (attori in senso sostanziale nel giudizio di accertamento negativo) fornire la prova dei fatti costitutivi del credito contributivo.

All'esito dell'istruttoria, si ritiene che gli enti resistenti abbiano fornito sufficiente prova degli elementi integranti la non autenticità del distacco.

Nonostante solo un lavoratore di quelli "attenzionati" (Duma Benjamin) si sia presentato al colloquio e sia stato sentito dagli ispettori e nonostante le dichiarazioni dello stesso vengano considerate dalla difesa della società ricorrente come favorevole, in realtà, da una lettura attenta del verbale di acquisizione di dichiarazione (04.05.22) emergono come provati i seguenti indici sintomatici di interposizione illecita e precisamente:

- i colloqui erano condotti direttamente in Italia dalla società ricorrente. Tale circostanza è elemento rilevante, in quanto la scelta del personale costituisce il nucleo essenziale del potere direttivo datoriale;
- il lavoratore era stato assunto dall'agenzia rumena formalmente e quasi contestualmente al loro distacco in Italia, senza un previo periodo di effettiva occupazione nello Stato d'origine. Ciò esclude in radice la sussistenza del requisito dell'abituale occupazione in Romania, che costituisce il presupposto logico e giuridico del distacco (art. 1, comma 2, d.lgs. 136/2016);
- Duma Benjamin riferiva di aver lavorato presso Italtrans vicino a Brescia dal maggio 2019 per tre mesi, prima del formale distacco e di aver vissuto a Imola con la propria moglie. In tale caso, la predisposizione del rapporto con l'agenzia rumena appare meramente strumentale all'elusione della disciplina contributiva italiana;
- il contratto di lavoro era stato fatto sottoscrivere in Italia da Domeniconi, al quale aveva consegnato la

documentazione, affinché fosse inviata all'Agenzia che doveva procedere con l'assunzione.

- non aveva ricevuto buste paga dalla società italiana (e neppure dalla agenzia rumena).
- successivamente, era stato assunto direttamente dalla società ricorrente, indizio, questo, della preesistente natura sostanziale del rapporto.

Dagli atti, poi, non risulta comprovato il versamento di contributi nello Stato d'origine, in assenza di certificati A1 validamente rilasciati o tempestivamente contestati.

Dalle dichiarazioni rese in udienza da Pepe Carmen Lisa (ispettrice verbalizzante), emerge la conferma dell'attività capillare svolta tramite verifiche effettuate con banche date amministrative, interlocuzioni, sistema IMI.

Il risultato dell'attività era consistito, tra l'altro, nel riscontro del fatto che i lavoratori erano tutti da tempo residenti in Italia con precedenti e successivi rapporti di lavoro in Italia, nonché la residenza, che uno aveva anche una propria attività sul territorio nazionale, che non era stata consegnata la modulistica dalla quale si sarebbe potuto verificare il versamento di contributi nel paese d'origine, che non erano presenti posizioni previdenziali in Romania.

Specificava la teste, altresì, che era onere dell'azienda italiana verificare la presenza il modello A1 (una specie di DURC internazionale, dal quale si verifica che i lavoratori sono realmente in regola nel paese di origine, al fine di verificare che i livelli retributivi minimi sono rispettati).

Per quanto tali fatti riportati in verbale e confermati nel corso della testimonianza non abbiano fede privilegiata, possiedono comunque un valore probatorio, ancorché

attenuato, valendo come elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c.

Vero è che la società ricorrente ha prodotto documentazione attestante la regolare autorizzazione delle diverse agenzie rumene nello Stato d'origine.

Tale circostanza è certamente rilevante ma non decisiva: la formale autorizzazione dell'agenzia estera non è sufficiente a integrare la genuinità del distacco, che richiede una verifica in concreto dei presupposti sostanziali sopra richiamati.

Procedendo con una valutazione critica di tutti gli elementi (quelli con valore di piena prova e quelli con mero valore indiziario) non c'è ragione di dubitare che anche gli altri rapporti di lavoro con gli ulteriori autisti della società abbiano seguito la medesima prassi, così come sostenuto dagli ispettori di ITL; essi sono pertanto riconducibili alla società ricorrente quale datore di lavoro sostanziale, con conseguente applicazione della normativa italiana e assoggettamento ai relativi obblighi contributivi INPS e INAIL, calcolati secondo le retribuzioni previste dal CCNL del comparto dell'autotrasporto, come indicato in atti.

Anche l'eccezione di scomputo dei contributi eventualmente versati dalle agenzie rumene in Romania, ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.lgs. 81/2015 sollevata dalla parte ricorrente non può trovare accoglimento.

Il sopra detto scomputo integra un fatto estintivo (o parzialmente estintivo) dell'obbligazione contributiva azionata, con la conseguenza che grava sulla parte che lo invoca il relativo onere probatorio (produzione di idonea documentazione attestante, in modo puntuale e verificabile, l'effettivo

versamento dei contributi per ciascun lavoratore e per i periodi oggetto di contestazione).

Nel caso di specie, tale prova non risulta essere stata fornita.

## **6.**

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico del ricorrente e a favore delle vittoriose parti resistenti, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.

### **P.Q.M.**

La G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- **rigetta** il ricorso;
- **accerta** la legittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. FC00000/2022-432-01 del 25.08.22 e, per l'effetto, **dichiara** come dovuti a INPS gli importi indicati ivi e nella successiva diffida, nonché dovuto il credito assicurativo vantato da INAIL;
- **condanna** la società ricorrente a rifondere a INPS e INAIL le spese di lite che si liquidano in € 2.697,00 per compensi per ciascuna parte vittoriosa, oltre spese generali ed accessori di legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Forlì, 26 giugno 2026

La G.O.P.

Dott.ssa Sonia Serafini